

SONO STATI INVITATI:

Presidente Regione Veneto
Presidente Consiglio Regione Veneto
Assessore alle Politiche per il Territorio Regione Veneto
Assessore all'Agricoltura e Turismo Regione Veneto
Dirigenti area tecnica Regione Veneto
Presidente 2a Commissione Cons. Regione Veneto
Direzioni regionali del Veneto

Presidenti delle Province del Veneto
Assessori Urbanistica / Agricoltura delle Province Venete

Sindaci dei Comuni del Veneto

Direttore Avepa regionale
Dirigenti Avepa provinciali
Dirigenti Ispettorati Regionali Agricoltura

Università di Padova, Facoltà di Agraria
Università Venezia, IUAV

I Presidenti degli Enti Parco del Veneto:
Colli Euganei
Delta del Po
Lessinia
Fiume Sile
Parco Dolomiti d'Ampezzo
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

I Presidenti degli Ordini Professionali Provinciali:
Architetti, Geologi, Ingegneri, Urbanisti
C.U.P. Regionale
C.U.P. Provinciali
Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Veneto
Consiglio nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Federazioni Friuli V.G., Trentino A.A., Lombardia, Emilia R.

Segreteria Organizzativa:

Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali – Tel.:0444/913263 – Fax:0444/913358
– email: info@agronomi.vi.it

E' gradita una conferma di partecipazione.

INDICAZIONI DI PERCORSO:

uscita autostrada A4 Vicenza Ovest;
prendere SS11 direzione VR;
dopo 8 km (loc. Tavernelle) prendere a destra
(SP6) in direzione Montecchio Maggiore;
dopo 1,5 Km si arriva a Villa Cordellina

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DEL VENETO



LA NUOVA LEGGE URBANISTICA REGIONALE (LR 11/2004)

“NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO”

IL RUOLO DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI: ANALISI E PROPOSTE

MONTECCHIO MAGGIORE (VI)

VILLA CORDELLINA

12 MAGGIO 2006 - ORE 9:30

Con il Patrocinio di
Regione del Veneto
Amministrazione Provinciale di Vicenza

PRESENTAZIONE

La nuova legge urbanistica della Regione Veneto (L.R. 11/2004) pone al centro dei suoi obiettivi lo sviluppo sostenibile, riconducendo in modo esplicito l'attività pianificatoria alla necessità di considerare il territorio come una risorsa non riproducibile.

Così come è stato fin dal 1985 con l'avvento della pianificazione del territorio rurale (L.R. 24/1985), ancor più oggi con la nuova normativa urbanistica, risulta fondamentale l'apporto professionale dei dottori agronomi e forestali.

Ci sembra importante che tra le finalità della legge vengano evidenziati concetti a noi da sempre cari, quali "sviluppo sostenibile", "paesaggio ed ecosistemi", "riqualificazione", "risorse non riproducibili".

Acqua, aria, suolo, paesaggio, ambiti naturali, reti ecologiche, biotopi, ambiti rurali di pregio, oltre alla valenza produttiva del settore primario, costituiscono lo specifico bagaglio culturale e professionale dei dottori agronomi e forestali, da mettere a disposizione della collettività.

Questi aspetti, infatti, oltre a costituire le basi del "quadro conoscitivo", permettono di definire correttamente gli ambiti di tutela ("invarianti") e di riqualificazione ("trasformabilità"), oltre a orientare le scelte urbanistiche.

Il convegno, partendo da questi presupposti, si pone l'obiettivo di definire il quadro della pianificazione del territorio aperto, lanciando uno sguardo anche sul tema della edificabilità dei suoli agricoli, mettendo assieme il contributo di dottori agronomi e forestali con diverse e complementari esperienze: amministrative, tecniche e professionali.

Solo sviluppando questa sinergia tra i diversi contributi alla pianificazione, potranno essere raggiunti correttamente gli obiettivi posti dalla legge regionale sul "governo del territorio", in una logica di riequilibrio, riqualificazione e tutela ambientale.

PROGRAMMA

Moderatore: **Adriano Favaro**
giornalista de "Il Gazzettino"

- 9:00 Registrazione partecipanti
Apertura dei lavori
Leida Zanninello
Presidente Federazione Regionale Ordini Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Veneto
- 9:30 Saluti Autorità
Manuela Dal Lago
Presidente Provincia di Vicenza
Renzo Marangon
Assessore Regionale alle Politiche per il Territorio
- 10:00 *Territorio aperto e agroecosistemi nella nuova Legge urbanistica regionale*
(Arch. **S. Bernardi** – Direzione Urbanistica Regione Veneto)
- 10:30 *Il ruolo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali nel governo del territorio: proposta metodologica ed esempi applicativi nella pianificazione del territorio aperto*
(Dott. Agr. **R. de Marchi**, Dott. Agr. **G. Bolzonello**, Dott. For. **M. Cassol**)
- 11:10 *La nuova LUR: implicazioni giuridico-amministrative, competenze professionali ed edificabilità rurale*
(Prof. **B. Barel** – Università di Padova; Avv. **G. Masutti**)
- 11:40 *L'evoluzione della pianificazione territoriale, lo sviluppo del territorio veneto e il nuovo approccio al "governo del territorio"* (Prof. **P. G. Tombolan** – IUAV Venezia)
- 12:10 *Beni paesaggistici: il ruolo della Amministrazione per i beni e le attività culturali* (Arch. **P. B. Malara** – Direttore Regionale Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto)
- 12:30 Dibattito e Conclusioni
- seguirà aperitivo

La nuova legge urbanistica regionale (LR 11/2004) "*Norme per il governo del territorio*"

Il ruolo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali: analisi e proposte

MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
VILLA CORDELLINA
12 Maggio 2006

ATTI DEL CONVEGNO

PREMESSA

La Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali, all'indomani della pubblicazione della nuova legge urbanistica regionale n. 11/2004 (lur) ha immediatamente attivato una profonda riflessione sui nuovi contenuti della pianificazione del territorio della Regione Veneto con una particolare attenzione al **territorio aperto**.

Acqua, aria, suolo, paesaggio, ecosistemi naturali, reti ecologiche, montagna, boschi, colline, la campagna veneta, dove si producono tra i migliori prodotti della terra del nostro paese, fanno parte dello specifico bagaglio culturale e professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e devono ritornare al centro di un nuovo modo di progettare il territorio dove in primo piano vi sia la biodiversità e la qualità della vita di ciascun cittadino.

La nuova legge urbanistica pone al centro dei suoi obiettivi lo sviluppo sostenibile e la necessità di considerare il suolo della nostra Regione come una risorsa non riproducibile, che ormai si sta saturando in ogni spazio, soprattutto in pianura.

Solo sviluppando un nuovo approccio interdisciplinare tra diverse professionalità e perseguendo una logica di riequilibrio e tutela ambientale la pianificazione del territorio potrà raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla legge regionale sul "governo del territorio" per un maggiore benessere di tutta la collettività.

In relazione a ciò si espongono alcune riflessioni generali sulla legge e relativi atti di indirizzo, con una sintetica proposta di metodo, sottolineando le specifiche competenze professionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nel processo di pianificazione.

OBIETTIVI E RIFLESSIONI GENERALI

La nuova legge urbanistica del Veneto L.R. 11/2004 disciplina il governo del territorio ed è in sintesi finalizzata a:

- realizzare uno sviluppo sostenibile;
- tutelare le identità storico-culturali;
- tutelare il paesaggio gli ecosistemi e le aree naturali;
- riorganizzare e riqualificare il territorio preservando nuove risorse non riproducibili;
- mettere in sicurezza aree abitate contro rischi sismici e dissesti idrogeologici;
- coordinare dinamiche di sviluppo regionale con quelle nazionali ed europee.

La nuova legge inoltre

- prevede differenti **livelli di pianificazione** nel rispetto del principio della sussidiarietà e di coerenza che in termini pratici si concretizzano a livello comunale nel **Piano di Assetto del Territorio comunale (PAT, piano strutturale, di medio lungo periodo)** e nel **Piano degli Interventi (PI, piano operativo, elaborato internamente alla Amministrazione Comunale)**.
- oltre a confermare la validità della **partecipazione** (presente fin dall'avvento della prima legislazione urbanistica del 1942), introduce e sviluppa il concetto della **concertazione** con i soggetti pubblici e privati circa l'adozione di scelte strutturali legate all'assetto del territorio, da attuare "a monte" della definizione del Piano
- prevede che gli strumenti di pianificazione siano sottoposti ad una **Valutazione Ambientale Strategica (VAS)** degli effetti che deriverebbero dall'attuazione degli stessi piani, in attuazione della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "*Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*".
- Indica che tutti gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vengano redatti su **CTR**, secondo le specifiche tecniche definite dalla Giunta Regionale: le basi informative che costituiscono il quadro conoscitivo (che si può definire lo stato di fatto) sono parte del **sistema informativo comunale, provinciale, regionale** e dei **soggetti pubblici e privati** che svolgono funzioni di raccolta ed elaborazione dei dati conoscitivi e delle informazioni, che dovranno essere sistemi dialoganti ed interscambiabili
- attribuisce ai Comuni, nell'ambito del Piano di Assetto del Territorio, la facoltà di intervenire per il **riordino della zona agricola**, per la **riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio**.

ASPETTI SPECIFICI LEGATI AL TERRITORIO APERTO e PROPOSTA DI METODO

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Figure professionali che elaborano e redigono le VAS

Risulta prassi avviata e già acquisita nei primi bandi pubblicati per la redazione dei Piani di Assetto del Territorio, che chi elabora il PAT redige anche la VAS e di conseguenza il Rapporto Ambientale.

Questa prassi può anche essere accettata, ma ad una condizione: che nel gruppo di lavoro che redige la VAS ci siano tutte le professionalità specifiche

In questo senso, per la valenza e l'importanza dei Piani di Assetto del Territorio, i Dottori Agronomi e Dottori Forestali devono considerarsi figure di riferimento soprattutto laddove sono presenti territori con specifiche valenze agronomiche, forestali o ambientali in senso lato.

Significatività dei Dati del Quadro Conoscitivo e delle analisi ambientali

E' evidente l'importanza del Quadro Conoscitivo e delle analisi agronomiche-ambientali per sviluppare le corrette scelte di piano in linea con i criteri generali della legge, inclusa la sostenibilità ambientale, compito primario della VAS.

In questo senso può essere utile un contributo relativo ad una evoluzione della guida metodologica per la classificazione del territorio rurale - per suggerire e/o mettere a punto specifici indicatori per la parte rurale-ambientale della VAS.

Necessità di una fase di verifica della VAS rispetto all'elaborazione del PI

Non essendo prevista l'applicazione della VAS ai PI (Piani di Intervento), ci appare importante valutare se non sia opportuno e non sia stato già considerato che la fase di monitoraggio della VAS preveda dei necessari "punti di verifica" durante l'elaborazione dei PI, in particolare per quanto riguarda la congruità delle scelte territoriali ed edilizie rispetto all'esito della VAS del PAT, soprattutto laddove il territorio presenta specifiche caratteristiche agronomiche, forestali o ambientali.

Quadro conoscitivo (Q.C.):

La possibilità di elaborare in modo coerente il PAT dipende in maniera fondamentale dalla possibilità di disporre di un **quadro conoscitivo** esaustivo e completo che caratterizzi l'area oggetto di pianificazione.

Per Q. C. si intende il complesso delle informazioni necessarie a una organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano.

Esso deriva dalla organizzazione, elaborazione e sistematizzazione delle basi informative ed in quest'ottica la sua formazione deve intendersi come la costruzione di un catalogo delle informazioni associate alle competenze dei tre principali soggetti istituzionali (Regione, Provincia, Comune).

ANALISI Q.C.

Le matrici da analizzare nell'ambito del quadro conoscitivo derivano da una serie di informazioni preesistenti, che eventualmente devono essere verificate, implementate o aggiornate piuttosto che generate ex novo.

Dovranno essere impiegate in modo coordinato:

- o dati ed informazioni già in possesso delle amministrazioni precedenti;
- o nuovi dati ed informazioni acquisite ed elaborate nella fase di formazione del PAT;
- o dati ed informazioni in possesso di altri enti.

Le matrici al Quadro Conoscitivo di competenza specifica sono le seguenti:

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
DEL VENETO

- CLIMA;
- ACQUA (da integrare con gli studi idrogeologici);
- SUOLO (da integrare con gli studi geologici);
- FLORA E FAUNA;
- BIODIVERSITA';
- PAESAGGIO

Si tratta di un approccio multidisciplinare che implica la fattiva azione e collaborazione sinergica tra il Settore Tecnico e le diverse figure professionali che operano sul territorio: agronomo e forestale, geologo, naturalista, economista, urbanista, architetto, ingegnere, sociologo ecc.

Sistema ambientale:

- o Integrità del paesaggio e Tutela delle risorse naturalistico-ambientali: individuazione delle unità di paesaggio agrario e di interesse storico-culturale, anche in termini di "sostenibilità ambientale" delle trasformazioni territoriali, legate alla VAS e di definizione delle "invarianti paesaggistico-ambientali")
- o Recepimento dei SIC e delle ZPS (Valutazione di Incidenza Ambientale)
- o Individuazione degli ambiti per la formazione di parchi/riserve di interesse comunale
- o Individuazione di "Zone di tutela e le fasce di rispetto" (*cfr. art. 41*), tra le altre:
 - golene, corsi d'acqua, invasi
 - aree umide
 - aree comprese tra gli argini maestri ed i corsi d'acqua
 - fasce di protezione dei corsi d'acqua
 - aree boschive o destinate a rimboschimento
 - aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna
 - aree dei paesaggi storici

ANALISI DEL SISTEMA AMBIENTALE

- osservazioni e valutazioni cartografiche, incrociando anche i dati relativi al Q.C.;
- ricerca, analisi e implementazione di dati connessi al settore ambientale (fase della concertazione): da enti pubblici (Provincia, Regione ecc), da organizzazioni/associazioni interessate operanti sul territorio, da fonti storiche locali (bibliografia, memorie storiche, conoscitori del territorio comunale ecc.)
- lavoro "di campo" con rilevazioni puntuali sul territorio aperto nei suoi aspetti costitutivi;
- sintesi (riunificazione-sistematizzazione) delle diverse informazioni ambientali ricavate al fine di individuare le diverse componenti presenti, la loro definizione in tipi di paesaggio, la classificazione dello stesso e le azioni di tutela /valorizzazione/riqualificazione da mettere in atto.
- Metodologia proposta:

- Definizione dell'**uso del suolo** sulla base, ad esempio, di **CORINE LAND COVER** (primo screening a grande scala topografica) considerando quindi
 - sistema dell'idrologia
 - sistema della vegetazione lineare (alberate, piantate ecc) e delle aree boscate;
 - sistema della viabilità rurale e degli elementi ambientali di pregio;
 - sistema delle colture agrarie e delle infrastrutture relative;
 - sistema della visualità (grandi linee del paesaggio percepibile);
- Individuazione dei **fisiotopi**: utilizzando e aggregando esclusivamente le informazioni di tipo abiotico (geolitoologia, idrologia, altitudine, pendenza, giacitura, esposizione, microclima, ecc.) → struttura di base delle diverse tipologie di paesaggio;
- **unità di paesaggio**: sovrapponendo alla carta dei fisiotopi le informazioni relative all'uso del suolo, l'analisi viene portata fino alla mappatura degli ecotopi che costituiscono ambiti omogenei costituenti l'agro-ecosistema;
- **classificazione ecosistemica delle unità di paesaggio (biotopi)**: il più oggettivamente possibile, attraverso la attribuzione di punteggi alle diverse componenti prese in esame → valutazione della qualità ecosistemica del territorio (**definizione di invarianti ambientali**);
- **indicazioni progettuali**: ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, oltre agli ambiti per la formazione di riserve e parchi di interesse comunale (o intercomunale).

Sistema insediativo e urbano

- L'Unione Europea, in materia, invita allo sviluppo di una strategia tematica sull'ambiente urbano con l'obiettivo di *“contribuire ad una migliore qualità della vita mediante un approccio integrato concentrato sulle zone urbane [e] contribuire a un elevato livello di qualità della vita e di benessere sociale per i cittadini attraverso un ambiente in cui il livello dell'inquinamento non provochi effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente e attraverso uno sviluppo urbano sostenibile”*.
- Il PAT prevede la verifica dell'assetto del territorio urbanizzato sulla base dei parametri tipici dell'ecosistema urbano, che si riflettono sui temi della *“qualità/sostenibilità urbana”* (*“individuazione delle aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana”*)
- All'art. 31 (Dimensionamento e aree per servizi) la lur individua le attrezzature ed i servizi che il PAT deve indicare relativamente, tra le altre, a:
 - Spazi aperti attrezzati a verde (gioco, ricreazione, tempo libero, sport)
 - Parchi urbani
 - Aree boscate pubbliche
 - Spazi aperti di libera fruizione

- Parcheggi
- Percorsi ciclo-pedonali urbani ed extraurbani
- Elementi di riqualificazione urbana
- Vanno definiti gli interventi di riqualificazione e mitigazione ambientale/funzionale (“il prontuario per la mitigazione ambientale” per i PUA)
- Viene introdotto il concetto (art. 36) di “riqualificazione ambientale e credito edilizio”, per cui la demolizione delle opere incongrue, l’eliminazione degli elementi di degrado o la realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale, determinano un “credito edilizio”, ovvero di una “quantità volumetrica riconosciuta” che deve essere opportunamente legata alla qualità/quantità dell’intervento di miglioramento che non può essere estemporaneo ma va inquadrato entro linee-guida di assetto del territorio

ANALISI DEL SISTEMA INSEDIATIVO E URBANO

Nell’ambito del sistema insediativo e urbano di una città, il verde pubblico, oltre che rappresentare una voce importante nel bilancio dell’ente pubblico, costituisce un sistema fondamentale e centrale sul quale applicare strategie finalizzate a contribuire ad uno sviluppo urbano sostenibile

Il “Verde” è spesso inteso quasi esclusivamente nella sua dimensione estetico-contemplativa, di decoro, di abbellimento: ruolo oggi inadeguato a rispondere alle attuali esigenze in termini soprattutto di qualità della vita e di servizi.

“**Sistema del Verde**” →funzioni:

- “classiche”: possibilità di svago, esercizio di attività ludiche, sportive e culturali, l’effetto positivo sul paesaggio urbano.
- altri benefici:
 - effetti positivi e quantitativamente misurabili sul microclima (temperatura, umidità relativa, regime delle acque ecc.)
 - azioni di valenza territoriale: mitigazione/inserimento ambientale e connessione ecologica.

Appare quindi importante una lettura del territorio urbanizzato basata sull’analisi ecologico-ambientale dello stesso, utilizzando parametri tipici dell’ecosistema urbano, ovvero:

- a) lo stato di cementificazione(impermeabilizzazione)/antropizzazione
- b) la risorsa acqua
- c) la presenza e la qualità della vegetazione
- d) il livello di connessione e di contiguità con il sistema rurale

Un’analisi di questo tipo, condotta su basi serie e rigorose, permette di ottenere, oltre ad un quadro conoscitivo più approfondito e articolato del territorio, indicazioni importanti sia sul piano normativo che progettuale, aumentando decisamente il livello della “qualità urbana” e della “sostenibilità urbana”.

Dal punto di vista normativo →indicazioni

- sulle dotazioni minime di superfici permeabili nelle aree di nuova urbanizzazione, soprattutto nelle zone industriali e commerciali (parcheggi e coperture permeabili), in stretto rapporto con il Piano di Compatibilità Idraulica;
- sui criteri di costruzione e di manutenzione/gestione delle aree a Verde pubblico (gestione degli input energetici);

Dal punto di vista progettuale

- sulle azioni di mitigazione/inserimento ambientale di infrastrutture o altre intense trasformazioni territoriali
- riqualificazione di ambiti degradati

- connessioni ecologiche: sistema di strade d'immersione rurale, di vegetazione in forma lineare, di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, nonché di sottolineatura degli antichi "segni della tradizione rurale" ecc.

La bozza metodologica proposta prevede:

- identificazione e classificazione del **sistema del verde urbano**: spazi urbani non edificati, il "sistema degli spazi aperti", costituito da
 - giardini e parchi storico-monumentali
 - verde sportivo e scolastico
 - grandi alberi
 - spazi verdi di pertinenza degli edifici pubblici
 - parchi-gioco e spazi di incontro/relazione
 - verde di quartiere
 - parcheggi alberati
 - alberature stradali
 - fascia non edificata periurbana e connessioni ecologiche
- **interventi di riqualificazione ecologico-ambientale**
 - permeabilità degli ambiti urbani (pavimentazioni, tetti verdi ecc)
 - recupero e riutilizzo delle risorse idriche
 - interventi con vegetazione: alberi, arbusti, prati, fasce di mitigazione ambientale
 - mitigazione: strade, edificazioni, ambiti di riqualificazione
 - le nuove aree a verde urbano
 - le strutture di connessione (vie d'acqua, greenway, vegetazione lineare ecc)

Sistema del territorio agricolo/forestale

- la nuova lur dedica una parte specifica alla **tutela del territorio agricolo**, abbandonando la nozione di zone agricole. Ciò costituisce il prologo di una nuova concezione della programmazione territoriale volta alla valorizzazione dell'ambiente non edificato nel suo insieme e non delle varie sottozone, concetto tradotto nel superamento della classificazione delle sottozone agricole a valenza differenziata.
- Il PAT individua gli edifici di valore storico-ambientale e le relative destinazioni d'uso; fornisce indicazioni quali-quantitative circa le nuove edificazioni
- Inoltre, il PAT tutela i suoli ad elevata vocazione agricola o silvo-pastorale, limitandone il consumo, attraverso la individuazione dei "limiti fisici alla nuova edificazione", in relazione alle qualità paesaggistico-ambientali, alle caratteristiche tecnico-agronomiche ed all'integrità fondiaria del territorio
- Il PI, invece, individua gli ambiti delle aziende agricole; gli ambiti di non edificazione; gli ambiti in cui "concentrare" gli eventuali interventi edilizi (evoluzione degli "ambiti di tutela dell'integrità del territorio agricolo" già previsti *in nuce* dall'art. 11 della LR 14/85); le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola; ed infine, le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse (legami importanti con la LR 19/1999).

- Aspetto importante, infine, è la determinazione del limite massimo di area agricola trasformabile (SAU/STC)

ANALISI DEL SISTEMA RURALE/FORESTALE

- osservazioni e valutazioni cartografiche, incrociando anche i dati relativi al Q.C.;
- ricerca, analisi e implementazioni di dati connessi al settore primario (fase della concertazione e autonomamente): da enti territoriali (AVEPA, IRA, SFR, ARPAV, Consorzi di Bonifica, associazioni di produttori e trasformatori, Comunità Montane ecc), da organizzazioni professionali, da memorie storiche locali (bibliografia, memorie storiche, conoscitori del territorio comunale ecc.)
- lavoro “di campo” con rilevazioni puntuali sul territorio rurale e forestale.
- Sintesi (riunificazione-sistematizzazione) delle diverse informazioni agronomiche e forestali ricavate e rilevate al fine di
 - individuare le diverse le caratteristiche produttive del settore primario e le vocazioni colturali
 - definire una classificazione agronomica dei suoli
 - determinare gli ambiti a forte integrità agricolo-produttiva e di specializzazione colturale, e
 - le aree agricole/forestali fragili, compromesse, caratterizzate da elevato frazionamento fondiario, da agricoltura estensiva, da abbandono delle attività selvicolturali ecc.

La bozza metodologica proposta prevede:

- a riguardo delle aziende agricole: individuazione e rilievo delle unità produttive “vitali”, secondo le definizioni dell’Atto di Indirizzo relativo
“Carta della localizzazione delle aziende agricole vitali”
- l’uso del suolo, assieme a rilievi specifici, viene utilizzato per la individuazione delle colture in atto e, in specifico, delle colture di pregio esistenti sul territorio: frutteti, vigneti, orticole, serre, vivai ecc
“Carta delle colture in atto e delle colture di pregio”
“Carta della copertura forestale”
- la classificazione agronomica dei suoli va valutata rispetto alle caratteristiche fisico-chimiche, tenendo in debito conto i dati riportati sulla carta dei suoli recentemente pubblicata dall’ARPAV, per fornire indicazioni circa le possibilità produttive e per definire le potenzialità protettive dei suoli in relazione anche alla presenza di allevamenti e alla normativa in essere (normativa nitrati, utilizzazione fanghi, scarti di produzione, prodotti di derivazione zootecnica ecc)
“Carta della classificazione agronomica dei suoli/capacità d’uso del suolo”
“Carta degli allevamenti zootecnici e della potenzialità protettiva del suolo”
- la presenza di investimenti fondiari e l’integrità del territorio rurale tengono conto di frammentazione fondiaria, presenza di interventi di miglioramento agrario e forestale, irrigazione e bonifiche, colture di

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
DEL VENETO

particolare pregio agronomico o ambientale (es. imboschimenti), attività zootecniche, attività agro-industriali e di trasformazione ecc.

“Carta degli ambiti a forte integrità agricolo-produttiva e/o specializzazione colturale”

“Carta delle aree caratterizzate da elevato frazionamento fondiario e agricoltura o selvicoltura estensiva”

- L'incrocio con attribuzione di valutazioni specifiche degli elementi sopra considerati permette di individuare ambiti omogenei con diverse vocazioni produttive e caratteristiche colturali, permettendo di individuare le azioni di tutela, valorizzazione, riqualificazione da mettere in atto per il settore produttivo agricolo e forestale (pensiamo ad esempio alla possibilità di individuare aree per la produzione di biomasse e/o legno a scopi energetici).

“Carta delle invarianti agronomico-forestali”

- Infine a riguardo dei fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo, in zona agricola:
(*valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso il riutilizzo dei fabbricati rurali non più funzionali all'attività agricola*)

Le condizioni principali da verificare devono essere:

- la mancaza di nesso funzionale con l'azienda agricola;
 - la permanenza di una porzione di fabbricati rurali sufficienti alla conduzione del fondo;
 - si tratti di edifici rurali regolarmente autorizzati o condonati;
 - la contestuale formazione di un vincolo di non ulteriore edificazione di annessi rustici sul fondo originariamente connesso con il fabbricato oggetto del cambio d'uso, nè di ulteriori cambi di destinazione d'uso (con necessaria possibilità di deroga per le aziende agricole vitali);
 - le destinazioni d'uso ammesse, legate essenzialmente alla residenza;
 - la contestuale riqualificazione degli edifici rurali e delle aree contermini
- calcolo del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate al relativo Atto di indirizzo. Occorre incrociare le informazioni emergenti da: dati ISTAT sul censimento dell'agricoltura, analisi da riprese aeree recenti, rilievi di campagna per stimare con buona approssimazione la reale SAU comunale.

CONTRIBUTI SPECIFICI PER LA REDAZIONE DELLE TAVOLE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Il contributo da parte del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale nella elaborazione degli elaborati previsti per PAT/PATI, sulla base del lavoro precedentemente indicato è dato da:

Tav. 2 Carta delle invarianti

Definizione delle invarianti di natura paesaggistica/ambientale, agronomico/forestale

Tav.3 Carta delle fragilità

Definizione delle Fragilità paesaggistico-ambientali

Individuazione delle aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna

Individuazione delle aree boschive e/o destinate al rimboschimento

Tav. 4 Carta della trasformabilità

Individuazione di valori ecosistemici e delle tutele paesaggistiche

Contributo alla definizione degli ATO (Ambiti Territoriali Omogenei)

Individuazione con criterio delle aree di riqualificazione e riconversione

Individuazione di eventuali ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale

Definizione dei limiti fisici alla nuova edificazione

- Bozza di Normativa per il territorio aperto
- Relazione generale, con allegati (foto e schede di rilievo)

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS): collaborazione, per gli aspetti di competenza, nella elaborazione del **Rapporto Ambientale** (così come definito dalla Direttiva Comunitaria 2001/42/CE) degli effetti derivanti dall'attuazione del piano.

Le modalità tecnico-operative progettuali conterranno:

- a. analisi e valutazioni relative alle componenti esaminate (aria, acqua, suolo ecc.), dati ed indicatori con la fonte e la soglia temporale di acquisizione, fattori di pressione impiegati nel costruire gli indicatori;
- b. criticità riscontrate e obiettivi ambientali da perseguire nella predisposizione del PAT;
- c. azioni di Piano coerenti con la VAS: linee di pianificazione territoriali generali, eventuali e conseguenti opere di mitigazione e compensazione da realizzare;
- d. previsioni progettuali, rappresentabili cartograficamente, specifiche norme delle NTA e dei RE;
- e. forme partecipative: attivazione dei processi per il monitoraggio, misure correttive ed eventuali varianti da apportare al Piano.

ALLESTIMENTO DELLA BANCA DATI ED ELABORAZIONE DELLA CARTOGRAFIA

- Secondo quanto definito dalla lettera a) – Banche dati e cartografia - degli atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della legge urbanistica, i dati della pianificazione rappresentabili sulla Carta Tecnica Regionale (CTR) devono essere creati mediante l'uso di applicazioni informatiche di tipo GIS, utilizzando esclusivamente la base della CTR Numerica aggiornata secondo le modalità previste dagli stessi atti d'indirizzo.
- Per le analisi e le elaborazioni cartografiche si impiegheranno GIS (ArcView e ArcGis della ESRI, Geomedia di Intergraph) in grado di produrre i dati nel formato shape, così come previsto dalla legge urbanistica regionale.

CONCLUSIONI

- L'esperienza e il contributo alla pianificazione del territorio aperto da parte dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali è un dato storicamente consolidato;
- Nella normativa di metà anni Ottanta vi erano meno implicazioni (solamente gli aspetti direttamente connessi al settore primario), ma ben definite e codificate;
- La nuova LR 11/2004 "Norme per il Governo del territorio" rappresenta un notevole passo avanti nella pianificazione del territorio "aperto", per la particolare attenzione ai temi ambientali e paesaggistici;
- La partecipazione di Dottori Agronomi e Dottori Forestali, quali riconosciuti professionisti del territorio, è richiesta nella applicazione e gestione della legge in esame, in misura anche maggiore rispetto a quanto previsto precedentemente, sia come quantità che come qualità degli studi: quadro conoscitivo; analisi dei sistemi ambientale, rurale/forestale, insediativo e urbano con la definizione delle relative invarianti; ambiti di tutela, riqualificazione e valorizzazione; interventi di mitigazione; norme per l'edificabilità sul territorio aperto;
- Uno sforzo particolare andrà fatto da un lato per chiarire, definire e riconoscere più precisamente il ruolo e dall'altro per produrre strumenti e metodi concreti per l'esecuzione delle analisi e valutazioni agronomiche ed ambientali oggettive e accurate, finalizzate al governo del territorio. In questo senso pensiamo si debba andare verso la produzione di una nuova guida metodologica naturale evoluzione di quella redatta per l'applicazione della LR 24/85, "*Guida metodologica per la classificazione del territorio agricolo*";
- Va sottolineata, infine, l'importanza della partecipazione attiva di diverse componenti professionali territoriali: architetti, urbanisti, agronomi e forestali, geologi, ingegneri, sociologi, economisti, naturalisti ecc, in un ruolo di sinergica e paritaria collaborazione;
- Solo sviluppando questa sinergia tra i diversi contributi alla pianificazione, potranno essere raggiunti correttamente gli obiettivi posti dalla legge regionale sul "governo del territorio", in una logica di riequilibrio, riqualificazione e tutela ambientale della Regione Veneto.

**LA NUOVA LUR (L.R. 11/2004): IMPLICAZIONI GIURIDICO-AMMINISTRATIVE,
COMPETENZE PROFESSIONALI ED EDIFICABILITÀ RURALE**

(Prof. **B. Barel** – Università di Padova; Avv. **G. Masutti**)

Dopo oltre due anni dalla pubblicazione sul B.U.R. della nuova legge urbanistica regionale 23.4.2004 n. 11, siamo ancora qui a parlare della “vecchia” legge regionale 5.3.1985 n. 24 (“tutela ed edificabilità delle zone agricole).

Nelle intenzioni del legislatore regionale della legge n. 11/2004, l’operatività della l.r. n. 24/1985 avrebbe dovuto comunque arrestarsi il 22 ottobre 2005, per far posto alla nuova disciplina sulla “tutela ed edificabilità del territorio agricolo” contenuta agli artt. 43 (“tutela del territorio agricolo nel piano regolatore comunale”), 44 (“edificabilità”) e 45 (“vincoli”) della l.r. n. 11/2004.

Il meccanismo del trapasso era previsto dalla disposizione transitoria dell’art. 48 della l.r. n. 11/2004, il cui comma 3 stabiliva quanto segue: “l’edificazione in zona agricola continua ad essere disciplinata dalla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 ivi comprese le modifiche contenute nell’art. 1, comma 8, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, e successive modificazioni, fino all’approvazione del primo PAT e del primo PI e, comunque, per non più di un anno decorrente dall’applicazione degli artt. da 1 a 49 (cioè fino al 22 ottobre 2005, ndr). Decorso tale termine, fatti salvi i procedimenti autorizzativi in corso per i quali continua ad applicarsi la legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, si applica la normativa di cui agli articoli 43, 44 e 45”.

Riepilogando: per tutti i Comuni del Veneto, la l.r. n. 24/1985 avrebbe dovuto operare fino all’approvazione del primo PAT e PI e comunque non oltre il 22 ottobre 2005; dopo di ché, sarebbero divenuti operativi gli artt. 43, 44 e 45 della l.r. n. 11/2004, con salvezza dei procedimenti già in corso per i quali avrebbe continuato a trovare applicazione la l.r. n. 24/1985.

Un meccanismo all’apparenza semplice, ma che apriva un dilemma: dopo il 22 ottobre 2005 e senza il PAT e PI come potevano trovare applicazione gli artt. 44 e 45, che riguardano specificamente l’edificabilità nel territorio agricolo (il 43 è rivolto al pianificatore del PAT e PI) se tali disposizioni, per operare, presuppongono la presenza dei nuovi strumenti di pianificazione generale ?

Ciò, infatti, emerge dalla lettura dell’art. 44 che al primo comma recita: “nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI esclusivamente interventi edilizi in funzione dell’attività agricola ...”.

Venuto a scadenza il termine del 22 ottobre 2005 e considerato che nessun comune si era ancora dotato di PAT e PI è intervenuto ancora una volta il legislatore regionale per dettare la disciplina transitoria degli interventi assentibili nel territorio agricolo, nell’attesa dell’entrata a regime degli artt. 43, 44 e 45.

Parliamo della l.r. 2.12.2005 n. 23 che ha introdotto all’art. 48 delle l.r. n. 11/2004 il comma 7 bis 3. in forza del quale, fino all’approvazione del primo PAT e del primo PI e comunque non oltre il 30 giugno 2006, nelle zone agricole sono (erano) consentiti esclusivamente gli interventi di ampliamento di cui all’art. 4 della l.r. n. 24/1985 e nei territori classificati “montani” tutti gli interventi previsti dalla medesima legge e successive modificazioni.

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
DEL VENETO

Dopo il 30 giugno 2006 -recita la nuova norma- si applicano gli artt. 43, 44 e 45, fatti salvi i procedimenti in corso per i quali si applicano ancora le norme della l.r. n. 24/1985 a seconda del periodo di presentazione delle relative istanze.

Se nei territori classificati "montani" il legislatore regionale ha previsto l'ultrattività di tutte le norme della l.r. n. 24/1985, comunque non oltre il 30 giugno 2006, fino a tale data, negli altri comuni l'ultrattività è stata circoscritta al solo art. 4 e di questo ai soli interventi di ampliamento fino a 800 mc. compreso l'esistente, delle residenze stabilmente abitate da almeno sette anni.

L'indicazione puntuale della norma al (solo) intervento di ampliamento di cui all'art. 4 della l.r. n. 24/1985 esclude(va) dagli interventi assentibili fino al 30 giugno 2006 la ristrutturazione edilizia pur contemplata dal citato art. 4. Nessun problema invece per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, sempre consentiti nel territorio agricolo in forza dell'art. 44, comma 5, della l.r. n. 11/2004.

In questi giorni è scaduto il termine del 30 giugno: secondo la previsione della l.r. n. n. 2.12.2005 n. 23 dovrebbero già operare gli artt. 43, 44 e 45 anche nei comuni privi di PAT e PI (tuttavia con il dubbio sopra segnalato).

Senonchè, con molta probabilità, il legislatore regionale interverrà ancora una volta con una nuova legge di disciplina transitoria degli interventi nei territori agricoli. staremo comunque a vedere cosa succederà nel travagliato panorama dell'edificabilità nelle zone agricole, che non ha ancora trovato un definitivo assetto a regime a distanza di oltre due anni dalla l.r. n. 11/2004.

Nella descritta precarietà, una cosa comunque è certa: con il citato art. 44 il legislatore regionale ha radicalmente modificato l'impianto normativo della l.r. n. 24/1985 sull'edificabilità nel territorio agricolo, ponendo al centro la figura dell'imprenditore agricolo titolare di una azienda agricola.

Nel nuovo impianto normativo viene dunque abbandonata la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale introdotta con la novella della l.r. n. 35/2002 (peraltro già superata dalla figura dell'imprenditore agricolo professionale disciplinata dal d.l.gvo 29.3.2004 n. 99). Ma altri concetti che ormai erano divenuti patrimonio comune degli operatori nel settore, grazie anche al prezioso contributo della giurisprudenza del T.A.R. Veneto, sono stati abbandonati: si pensi -ad esempio- agli annessi rustici, divenuti ora "strutture agricolo-produttive; al rapporto "superficie-coltura-volumetria" di cui all'art. 3 della l.r. n. 24/1985 ora del tutto superato; la perizia agronomica che accompagnava la pratica di edificazione di un annesso rustico, sostituita dal più complesso e articolato "piano aziendale" che nell'impianto dell'art. 44 rappresenta uno strumento di assoluta novità che condiziona le possibilità edificatorie nel territorio agricolo.

Ma "novità" significa anche modifica di schemi ormai consolidati e dunque l'avvio di una nuova stagione densa di stimoli e opportunità per gli operatori ad ogni livello. In quest'ottica, dovranno essere ripensate professionalità e ruoli al passo con la specificità degli strumenti di nuova istituzione, sia nell'ambito dell'edificazione (ad esempio, la redazione del citato "piano aziendale"), che in quello più generale della pianificazione attraverso il piano di assetto del territorio (PAT) e il piano degli interventi (PI).

In questo duplice contesto, importante e prezioso sarà il ruolo giocato dai Dottori Agronomi e Dottori Forestali, anche in sinergia con le altre professionalità che tradizionalmente operano nei descritti settori.

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
DEL VENETO

Scorrendo la l.r. n. 11/2004 troviamo molti riferimenti ad ambiti propri della professionalità dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, sia a livello di principi, che di pianificazione ovvero di attuazione degli interventi.

Si pensi all'art. 2 della l.r. n. 11/2004 che tra i contenuti e finalità della legge indica la "tutela del paesaggio rurale" (punto c); l'art. 4 che introduce nella pianificazione generale il nuovo strumento della valutazione ambientale strategica (VAS); l'art. 13 che tra i contenuti del PAT ne prevede alcuni con specifica valenza "ambientale" e "paesaggistica" anche nell'ottica del recupero e della valorizzazione (esempio: punti b, c, d, f; quest'ultimo poi merita particolare menzione in quanto stabilisce che il PAT dovrà fissare il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, in ragione di uno specifico rapporto normato anche negli atti di indirizzo); lo stesso dicasi per l'art. 22 che disciplina i contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) segnatamente con riferimento ai punti c), d) e i). sul "piano aziendale" di cui all'art. 44 ci siano già soffermati.

All'evidenza, sono ambiti e materie che richiedono conoscenze e professionalità con l'obiettivo di una sempre più qualificata gestione del territorio agricolo.

L'EVOLUZIONE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LO SVILUPPO DEL TERRITORIO VENETO E IL NUOVO APPROCCIO AL "GOVERNO DEL TERRITORIO"

Prof. Piergiorgio Tombolan – IUAV Venezia
12 maggio 2006
sintesi dell'intervento

La legge 11/2004 ha bisogno di un forte sostegno per perseguire nei fatti i principi ai quali si ispira e per evitare di involversi in pratiche vuote e banalizzanti, alle quali purtroppo stiamo già assistendo. Ha bisogno di iniziative come quella odierna perchè siano evidenziati i problemi, le difficoltà e le insidie presenti nel processo di applicazione; per responsabilizzare i soggetti, e in particolare le diverse figure professionali, che concorrono, a vario titolo e ai vari livelli, al governo del territorio.

I molti temi che caratterizzano la complessità del territorio e delle sue dinamiche di trasformazione chiedono di essere affrontati e discussi con serietà e serenità per essere "ricollocati" adeguatamente nei processi di piano.

Il mio intervento propone alcune valutazioni, e, spero, alcuni spunti di riflessione, su alcuni di questi temi e in particolare su:

- "evoluzione" del policentrismo veneto e carenza di modelli interpretativi per la pianificazione della nuova realtà territoriale
- cause del "consumo di suolo"
- potenzialità e prospettive della nuova legge:
 - o Il Piano come progetto condiviso
 - o L'utilità del processo di "formazione" del piano
 - o Il rapporto tra il quadro conoscitivo e il piano
 - o le buone e le cattive pratiche

"evoluzione" del policentrismo veneto e carenza di modelli interpretativi per la pianificazione della nuova realtà territoriale

Le immagini satellitari del Veneto mostrano un sistema insediativo continuo, la forma è una maglia a trama più o meno fitta con gangli di diverse dimensioni, che sfuma nella nebulosa della diffusione. Siamo lontani dall'immagine del policentrismo veneto, che rispondeva rigorosamente a criteri dell'econometria classica, cui si riferivano le prime esperienze della pianificazione territoriale degli anni settanta e dello stesso PTRC, i cui studi risalgono alla fine degli anni ottanta. L'immagine attuale del sistema insediativo veneto lascia disorientati non solo per la consistenza del suolo occupato, ma anche per l'assenza di una "struttura"

territoriale pianificata (o semplicemente voluta): non si intravede alcun riferimento ai confini amministrativi e alla pianificazione urbanistica e territoriale dei rispettivi enti locali.

Con le immagini che vi presento ritengo di poter dimostrare che il territorio attuale si è formato a partire dal sistema policentrico attraverso due processi sovrapposti:

- uno legato all'urbanistica (funzioni urbane)
- l'altro legato alla costruzione nel territorio "agricolo"

L'uno e l'altro sono caratterizzati da una logica "incrementale", di addizioni successive dove il risultato finale non risulta di fatto pianificato:

- il primo come risultanza delle spontanee tendenze evolutive degli insediamenti, riconosciute, inserite in "zonizzazioni" e solo parzialmente "razionalizzate" in sede locale dai piani,
- il secondo connesso alla gestione delle leggi sul territorio agricolo (dalla 58/78 alla 24/85) e dei "cambi d'uso", privo di forma, frutto della casualità e della convenienza individuale-familiare-aziendale fondata sull'esternalizzazione dei costi dell'infrastrutturazione e dell'urbanizzazione.

La realtà territoriale che si è prodotta è ancora sostanzialmente sconosciuta e viene interpretata e pianificata con riferimento a modelli obsoleti.

Dal policentrismo, caratterizzato da un'unica gerarchia di centri e di territori ad essi afferenti, è necessario organizzare un sistema territoriale reticolare multipolare, caratterizzato da diversi ordini gerarchici fondati su poli, su assi e su aree.

Cito ad esempio un parametro che la Regione propone per "misurare" la qualità nello stato del territorio, il consumo di suolo e, in particolare, la riduzione della SAU nel tempo: ebbene si può dimostrare che una quota elevatissima di SAU è stata sottratta non dai PRG per funzioni urbane, ma dalle perverse applicazioni delle leggi 58/78 alla 24/85 che hanno introdotto nelle zone "agricole" dei PRG un'enorme quantità di attività estranee all'agricoltura (che a posteriori sono chiamate "attività in zona impropria" e che hanno generato a loro volta leggi speciali per il loro ampliamento).

Molto evidenti sono alcuni effetti delle citate trasformazioni del sistema insediativo: dalla pericolosità e dalla perdita di funzionalità delle strade, agli allagamenti e alla estensione dei rischi idraulici, alla cancellazione dei riferimenti e delle identità culturali e storiche dei luoghi..

In questo contesto si colloca la nuova legge con le sue straordinarie potenzialità e i suoi molti punti deboli. A questi, anche se molto sinteticamente, voglio accennare; ritenendo che il successo o il fallimento sarà responsabilità collettiva.

Il Piano come progetto condiviso

Tutti i soggetti che operano nel governo del territorio possono essere utilmente integrati nel processo di piano.

I piani non possono più considerare il territorio come un insieme di “oggetti” caratterizzati, e da gestire, secondo logiche autonome e settoriali: il territorio si configura come un intreccio di sistemi fortemente interrelati, caratterizzati da relazioni dinamiche. Da ciò discende che ogni valutazione ed ogni scelta, anche quella sul singolo manufatto, va riferita al sistema cui appartiene ed ai soggetti coinvolti nella sua gestione. Questa interpretazione comporta la necessità di adottare procedure concertative nei processi di formazione dei piani: la nuova legge urbanistica regionale considera la concertazione parte obbligatoria dei procedimenti.

E' prevista una fase preventiva di concertazione e partecipazione nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, con gli altri Enti pubblici e con le amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, nonché il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e con gli enti gestori di servizi pubblici (art. 5).

I portatori d'interesse nell'ambito di un'area sono chiamati a contribuire alla definizione di obiettivi da condividere. In una proiezione ideale, dal dialogo tra le dimensioni economiche, tecniche, paesaggistiche e sociali dovrebbe strutturarsi il piano che trasforma in scelte gli obiettivi posti; il piano diviene così una sorta di “testo unico”.

Con l'integrazione nel progetto delle individualità di tutti gli attori si possono ridurre al minimo i conflitti tra le parti: le “posizioni” possono essere integrate nel piano e, quindi, rese per tutti esplicite, armonizzate con le scelte di sviluppo, in quanto le scelte stesse ne hanno potuto fin dall'inizio tenere ragionevolmente conto.

L'utilità del processo di “formazione” del piano

Nella stesura di un piano non è importante solo il prodotto finale, ma anche il “percorso”, il processo di maturazione, attraverso il quale vengono definite le regole per una comunità ed il suo territorio. Il processo deve coinvolgere il maggior numero di soggetti: ricerca ed offre strumenti di supporto al piano, evita la definizione di regole astratte e non sentite, che sottendono il pericolo di essere eluse.

Il rapporto tra il quadro conoscitivo e il piano

Lo studio e la conoscenza del territorio è alla base della compilazione del piano, ma è anche presupposto per assicurare la partecipazione: ora la costruzione di un quadro completo ed approfondito di informazioni territoriali è resa obbligatoria e la sua consistenza sarà validata dalla Regione.

L'attenzione sulle risorse e sul loro corretto utilizzo impedisce di agire sul territorio come fosse un luogo indifferente, comunque vocato ad accogliere una sorta di “grande lottizzazione”, impone di capirne la natura, le possibilità che offre e le limitazioni che richiede (ricordando che in questo ambito spesso ciò che consumiamo è definitivamente perso).

Nel momento di valutazione delle analisi e delle risorse presenti sarà il territorio stesso che ci guiderà nella trasformazione: è il territorio che ci dice il suo grado di trasformabilità.

Non siamo quindi di fronte ad una questione di progettualità bensì di corretta lettura.

Il quadro conoscitivo fornisce una griglia di informazioni in cui il campo del possibile è ristretto.

Il nostro compito futuro sarà quello di aggiustare e rimediare al “già avvenuto”, più che di creare ex novo o, peggio, di continuare semplicemente ad “aggiungere”.

Ma l’atto del “rimediare” e riqualificare richiede la rielaborazione, spesso, la riscoperta, della struttura profonda dei luoghi. Agire su un terreno vergine sarebbe molto più facile... ma anche meno stimolante.

La storia non riguarda il passato, ma il presente e offre direzioni per il futuro: interventi incoerenti con l’assetto storico, dissesti idrogeologici e bassa qualità nel territorio tendono a coincidere.

La messa in luce della struttura profonda e antica di un territorio, le sue identità storiche culturali è un buon modo per capire il suo corretto funzionamento. Molti segni dell’assetto storico e delle sue funzioni sono ancora presenti: la ricerca e la rilettura dei sistemi storico-ambientali mettono in evidenza le risorse sulle quali fondare i processi di riqualificazione e di riassetto.

E’ singolare che non sia adeguatamente considerata dalla legge e dagli atti di indirizzo l’importanza di una approfondita analisi storica del territorio.

Contraddizione tra principi, criteri e indicatori per la sostenibilità ambientale dei piani e le quantità di nuovo territorio messo in gioco dalle nuove previsioni urbanistiche adottate nel periodo di moratoria.

Chi osservava nel 2004 che le nuove regole della LR 11, abbondantemente motivate dai relatori nel dibattito consiliare, arrivavano quando “i buoi erano già scappati” non tenevano conto di quanto si sarebbe ulteriormente aggravata la situazione tra la data della legge e l’effettiva entrata in vigore dei PAT.

All’università sto monitorando alcune realtà del territorio veneto e stiamo registrando una situazione preoccupante, comparabile, per consistenza e gravità, con l’anno di moratoria prima dell’entrata in vigore della “legge ponte”.

le buone e le cattive pratiche

La pratica “virtuosa” viene contrastata da due fenomeni di segno apparentemente opposto:

- la diffusione di pratiche “banalizzanti” con le quali stanno “rispondendo” impreparati professionisti, improvvisati esperti di sistemi informativi territoriali e amministratori non disponibili ad un reale innovazione (Documenti Preliminari vuoti, Quadri Conoscitivi imprecisi, Concertazione e Partecipazione ridotte ad una sequenza di sterili pratiche procedurali e di adempimenti formali)
- l’accentuata centralità e l’importanza attribuita agli aspetti tecnicistici e strumentali, alle modalità dell’informatizzazione, alle “codifiche” (che costituiscono la parte preponderante degli indirizzi ad oggi disponibili) non sostanziata da un parallelo processo di precisazione e definizione dei contenuti, della

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
DEL VENETO

sicurezza delle informazioni, determina nei fatti una riduzione dell'attenzione per il piano e ne sottrae in misura sproporzionata risorse, imponendone verifiche formali che tendono a sostituirsi a quelle dalla coerenza delle scelte e della qualità del progetto.